VERBALE DI ACCORDO

In Roma, in data 16 settembre 2014,

tra

ASSIV-CONFINDUSTRIA, ANIVP, ASSVIGILANZA, UNIV, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP-SERVIZI ed AGCI-SERVIZI

e

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL,

premesso che

le parti convenute, in data 22 gennaio 2013, hanno inteso dare un'organica e compiuta sistematizzazione al settore della vigilanza privata e dei servizi fiduciari resi a terzi con la sottoscrizione del CCNL per i Dipendenti da Istituti ed Imprese della Vigilanza privata e dei Servizi Fiduciari 2013/2015, anche per il tramite dell'individuazione di istituti contrattuali volti ad accrescere produttività e redditività delle imprese, nonché qualità, efficienza ed innovatività del lavoro;

il DPCM 19 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2014 ha stabilito per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014 l'applicazione dell'agevolazione per le retribuzioni di produttività di cui all'art.1, comma 481, Legge 24 dicembre 2012 n.228 (c.d. legge di stabilità 2013) confermando le previsioni già in essere nell'anno 2013 ed elevando a 3.000 euro lordi l'importo massimo individualmente assoggettabile a tale beneficio fiscale;

con riferimento alla normativa introdotta con la citata Legge 228/2012, come definita con il DCPM del 22 gennaio 2013 e confermata anche per il corrente esercizio, le Parti hanno effettuato una approfondita ricognizione degli istituti retributivi costituenti remunerazione della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del lavoro raggiunta nel settore della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari;

nell'odierno incontro, alla luce della normativa richiamata, le Parti hanno nuovamente approfondito la materia e, quanto al complesso dei trattamenti contrattualmente vigenti, sono giunte alla conclusione che le retribuzioni di produttività assoggettabili all'agevolazione fiscale di cui al DPCM 19 febbraio 2014 sono rappresentate dagli istituti contrattuali dettagliati nel presente verbale, in quanto conformi alle specifiche normative vigenti;

si conviene quanto segue

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2) sono assoggettati, per il 2014 e comunque per tutto il periodo di vigenza del DPCM 19 febbraio 2014, all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% (c.d. "detassazione") entro l'importo massimo ivi previsto di euro 3.000, gli istituti e le voci retributive di seguito richiamate:

2.1) per il personale ricompreso nei ruoli tecnico-operativo ed amministrativo del precitato CCNL:

a) le clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 59 del CCNL;
b) il lavoro supplementare di cui all'art. 61 del CCNL;
c) il particolare regime di flessibilità di cui all'art. 78 del CCNL;
d) lo straordinario, così come regolato dall'art. 79 del CCNL;
e) la banca delle ore di cui all'art. 81 del CCNL;
f) la missione e la trasferta di cui all'art. 99 del CCNL;

g) le indennità relative ai servizi prestati di cui all'art. 108 del CCNL;
h) le maggiorazioni di cui all'art. 116 del CCNL;
i) l'indennità di cassa e/o maneggio denaro di cui all'art. 118 del CCNL;
l) tutte le voci e gli istituti retributivi previsti dalla contrattazione integrativa applicata purché volti ad accrescere produttività e redditività delle imprese, nonché qualità, efficienza ed innovatività del lavoro;

2.2) per il personale ricompreso nei ruoli tecnico-operativo dei Servizi Fiduciari:
a) lo straordinario e le maggiorazioni di cui all'art. 11 della Parte Speciale dedicata ai Servizi Fiduciari del CCNL;
b) la banca delle ore di cui all'art. 12 della Parte Speciale dedicata ai Servizi Fiduciari del CCNL;
c) il lavoro notturno di cui all'art. 15 della Parte Speciale dedicata ai Servizi Fiduciari del CCNL;
d) le missioni di cui agli artt. 20 e 22 della Parte Speciale dedicata ai Servizi Fiduciari del CCNL;
e) il lavoro supplementare di cui all'art. 61 del CCNL;
f) tutte le voci e gli istituti retributivi previsti dalla contrattazione integrativa applicata purché volti ad accrescere produttività e redditività delle imprese, nonché qualità, efficienza ed innovatività del lavoro;

3) nel caso il delineato quadro normativo dovesse modificarsi, le Parti si riservano di valutarne gli eventuali profili applicativi nel corso di un apposito incontro;

4) il presente accordo è conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, così come confermato per il 2014 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014 e che le erogazioni effettuate nel corso dell'anno 2014 in applicazione degli istituti ivi elencati consentono l'agevolazione fiscale ai sensi della vigente normativa richiamata in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSIV-CONFINDUSTRIA
.....

FILCAMS-CGIL
.....

ANIVP
.....

ASSVIGILANZA
.....

FISASCAT-CISL
.....

UNIV
.....

FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE
.....

LEGACOOP-SERVIZI
.....

AGCI-SERVIZI
.....